



Titolo

Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva - art. 48 CGS – ricorso collettivo – posizioni differenti e autonome dei reclamanti – ogni reclamante deve versare il contributo

Descrizione

Allorché il ricorso originario e il reclamo, anche se proposti collettivamente mediante il deposito di un unico atto, sono in realtà diretti, sia sotto un profilo formale che sostanziale, a far valere in giudizio posizioni differenziate e autonome il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva deve versato da ognuno dei reclamanti, in linea con quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 85/CFA/2020-2021, determina non l'irricevibilità del reclamo, ma l'obbligo del tempestivo pagamento del contributo omesso.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 90/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Leozappa

Riferimenti normativi

art. 48 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 090 CFA del 6 aprile 2021 (Avv. Angelo Mario ESPOSITO e Sig. Carmine D'ANZI/C.R. BASILICATA ed altri)